

XIX legislatura

A.S. 660:

**“Conversione in legge del decreto-legge
14 aprile 2023, n. 39, recante
disposizioni urgenti per il contrasto
della scarsità idrica e per il
potenziamento e l’adeguamento delle
infrastrutture idriche”**

Aprile 2023

n. 45



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 660: "Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"». NL45, aprile 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Cabina di regia per la crisi idrica</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Superamento del dissenso e poteri sostitutivi</i>).....	4
Articolo 3, commi da 1 a 5 e 7 (<i>Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica</i>)	4
Articolo 3, comma 6 (<i>Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica</i>).....	7
Articolo 4 (<i>Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche</i>)	11
Articolo 5 (<i>Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica</i>).....	13
Articolo 6 (<i>Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo</i>)	13
Articolo 7 (<i>Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo</i>)	14
Articolo 8 (<i>Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi</i>).....	15
Articolo 9 (<i>Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione</i>).....	15
Articolo 10 (<i>Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione</i>)	16
Articolo 11 (<i>Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica</i>).....	17
Articolo 12 (<i>Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe</i>)	19
Articolo 13 (<i>Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica</i>)	19

Articolo 1 ***(Cabina di regia per la crisi idrica)***

Il comma 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per la crisi idrica (di seguito denominata “Cabina di regia”), stabilendone la composizione, anche in base alle tematiche affrontate.

Il comma 2 dispone che la Cabina di regia eserciti funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio per il contenimento e il contrasto della crisi idrica connessa alla drastica riduzione delle precipitazioni.

Il comma 3 stabilisce che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Cabina di regia effettui una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve termine alla crisi idrica, individuando quelli che possono essere realizzati da parte del Commissario, ai sensi dell'articolo 3. La ricognizione indica, per ciascun intervento, il fabbisogno totale o residuo in caso di opere parzialmente finanziate e il relativo ordine di priorità di finanziamento.

Il comma 4 prevede che, entro il suddetto termine, le amministrazioni competenti comunichino alla Cabina di regia le risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico per i quali non siano già intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, salvo che non dichiarino il carattere di urgenza dell'intervento per la crisi idrica. Le predette risorse previa rimodulazione delle stesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al medesimo comma 3, fermo restando il finanziamento della progettazione per gli interventi oggetto di rimodulazione.

Il comma 5 dispone che, entro quindici giorni dalla ricognizione di cui al comma 3 e delle comunicazioni di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla rimodulazione delle risorse disponibili e dei relativi interventi, come individuati ai sensi del comma 4, nonché all'approvazione del programma degli interventi individuati dalla Cabina di regia ai sensi del comma 3, nel limite delle risorse disponibili.

Il comma 6 stabilisce che il citato DPCM ripartisca le risorse tra gli interventi identificati con codice unico di progetto, indicando per ogni intervento il cronoprogramma procedurale, l'amministrazione responsabile ovvero il soggetto attuatore, nonché il costo complessivo dell'intervento a valere sulle risorse di cui al comma 5 ovvero a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Il medesimo decreto provvede altresì a indicare la quota di risorse da destinare agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, finalizzati al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al recupero della capacità di invaso, anche attraverso la realizzazione delle operazioni di sghiaimento e sfangamento delle dighe, sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Lo schema di DPCM in parola è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

Il comma 7 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui e, ove necessario, mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa.

Il comma 8 indica le ulteriori funzioni cui è chiamato a svolgere la Cabina di regia, ovvero attività di impulso e coordinamento, di monitoraggio, di coordinamento tra i diversi livelli di governo e ogni altro soggetto pubblico e privato, di attivazione dei poteri sostitutivi, di coordinamento e monitoraggio in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per le finalità del presente articolo.

Il comma 9 stabilisce che la Cabina di regia acquisisca dagli enti e dai soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il comma 10 dispone che le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia siano esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di tre esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 11 stabilisce che il Commissario straordinario di cui all'articolo 3, comma 1, i Commissari di cui all'articolo 3, comma 7, primo periodo, e i Commissari eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2 riferiscano periodicamente alla Cabina di regia mediante la trasmissione di una relazione sulle attività espletate, con l'indicazione dello stato di realizzazione degli interventi ad essi affidati e delle iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticità riscontrate. Inoltre, i Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica di cui all'articolo 3, comma 7, secondo periodo, riferiscono periodicamente alla Cabina di regia, mediante la trasmissione della relazione di cui al primo periodo, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La RT, oltre a descrivere la norma, in merito alla istituzione e composizione della Cabina di regia di cui al comma 1 afferma che si tratta di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai commi 2, 3, 4 e 8 sottolinea che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre relativamente ai commi 5, 6 e 7 evidenzia che dalle disposizioni non derivano effetti finanziari in quanto il programma degli interventi viene definito nel limite delle risorse disponibili individuate ai sensi del comma 5 e a invarianza dei saldi di finanza pubblica

Per la RT il comma 9, che dispone che la Cabina di regia acquisisca dagli enti e soggetti attuatori i monitoraggi periodici sullo stato di attuazione dei predetti interventi, predisposti anche sulla base delle informazioni ricavabili dai sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, per quanto concerne i compiti dei commissari di relazionare semestralmente in ordine alle attività espletate, la RT chiarisce che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Spesa per esperti o consulenti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da destinare alle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia (comma 10)	S	C	0,1	0,2		0,1	0,2		0,1	0,2	
Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014 (comma 10)	S	C	-0,1	-0,2		-0,1	-0,2		-0,1	-0,2	

Al riguardo, in merito alle funzioni attribuite alla istituenda Cabina di regia e allo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbe chiarito se per lo svolgimento delle predette funzioni la Cabina di regia necessita di particolari risorse umane, strumentali e finanziarie o possa farvi fronte con quelle previste a legislazione vigente.

Relativamente alla individuazione delle risorse disponibili destinate a legislazione vigente al finanziamento di interventi nel settore idrico e alla rimodulazione delle stesse e dei relativi interventi, pur se la norma prevede espressamente che ciò avvenga in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare necessario che siano fornite ulteriori rassicurazioni circa l'assenza di pregiudizi nei confronti di quegli interventi già previsti a legislazione vigente per i quali, anche se non siano ancora intervenute obbligazioni giuridicamente vincolanti, siano già state implementate attività procedurali propedeutiche alla definizione e avviamento degli interventi. Inoltre, andrebbe chiarito come si farà fronte agli interventi nel settore idrico già previsti da cui saranno prelevate le risorse tramite rimodulazione. In particolare si osserva che la prevista rimodulazione in favore degli interventi del Commissario, se tratta da stanziamenti non permanenti, potrebbe impedire di realizzare gli altri interventi che risulteranno defianziati. In ogni caso, sarebbe utile disporre di un quadro di massima delle risorse che potranno essere utilizzate tramite rimodulazione e degli interventi che potranno essere realizzati da parte del Commissario.

Infine, un ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa gli effetti che tali rimodulazioni potrebbero avere sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente. Infatti, è ipotizzabile una accelerazione della spesa, in particolare dal punto di vista della cassa, considerato che le risorse saranno tratte da interventi per i quali non vi sia dichiarazione di urgenza ai sensi del comma 4 e che saranno destinate a interventi da realizzarsi invece con urgenza ai sensi del comma 3.

Con riferimento alla possibilità che la Cabina di regia possa avvalersi di 3 esperti o consulenti, si segnala che l'onere recato dalla norma presuppone che tali figure non siano contrattualizzate prima del mese di giugno 2023. Sul punto, atteso che la Cabina di regia è potenzialmente operativa a decorrere dal 15 aprile 2023, andrebbe acquisita

una conferma da parte del Governo. Inoltre, considerato che la disposizione prevede una copertura dell'onere, derivante dalla possibilità di avvalersi delle competenze dei 3 esperti, fino al 31 dicembre 2024, al fine di circoscrivere esattamente l'onere connesso alla contrattualizzazione dei 3 esperti, andrebbe valutata l'opportunità di indicare in norma il termine di scadenza dei predetti contratti.

Articolo 2 ***(Superamento del dissenso e poteri sostitutivi)***

La norma prevede che, in caso di inerzia, ritardo o difformità nella progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza del settore idrico si proceda, su proposta della Cabina di regia, all'esercizio dei poteri sostitutivi.

Inoltre, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi 3 e 8, lettera b), senza che sia previsto dalle vigenti disposizioni un meccanismo di superamento del dissenso, la Cabina di regia propone al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato, di sottoporre la questione alla Conferenza unificata per concordare le iniziative da assumere e da definire entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso il predetto termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di Commissari ai sensi del presente articolo sono a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nel prendere atto che l'onere derivante dalla nomina dei Commissari è a carico dei soggetti attuatori inadempienti sostituiti, andrebbe acquisito un chiarimento circa la sostenibilità dell'onere a carico degli enti inadempienti, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, in particolar modo per gli enti territoriali di ridotte dimensioni con limitate capacità di bilancio.

Articolo 3, commi da 1 a 5 e 7 ***(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)***

Il comma 1 prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, (di seguito "Commissario"). Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2023 e può essere prorogato fino al 31 dicembre 2024. Il Commissario esercita le proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, sulla base dei dati degli osservatori distrettuali permanenti per gli utilizzi idrici istituiti nei distretti idrografici di cui all'articolo 11. Al Commissario può essere riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (per cui il compenso dei commissari è

composto da una parte fissa e da una parte variabile, non può superare i 50 mila euro annui per ciascuna parte). Ai relativi oneri, nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 2 dispone che il Commissario provveda, in via d'urgenza, alla realizzazione degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia. A tali fini, il Commissario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, nella quale confluiscono le risorse rese disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione dei predetti interventi.

Il comma 3 elenca le ulteriori attività cui è chiamato a svolgere il Commissario e che si sostanziano principalmente nelle seguenti: acquisizione di dati, regolazione dei volumi e delle portate derivanti dagli invasi e alla riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, verifica e coordinamento circa l'adozione delle misure previste da parte delle regioni per razionalizzare i consumi ed eliminare gli sprechi della risorsa idrica, verifica e monitoraggio dello svolgimento dell'iter autorizzativo dei progetti di gestione degli invasi, ricognizione degli invasi fuori esercizio temporaneo, collaborazione e supporto alle regioni nell'esercizio delle relative competenze in materia, proporre l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Il comma 4 prevede che in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su richiesta delle regioni, informa il Presidente del Consiglio dei ministri e assegna al soggetto inadempiente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto inadempiente, previa delibera del Consiglio dei ministri, attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva, gli atti o i provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi.

Il comma 5 stabilisce che per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario possa adottare in via d'urgenza, i provvedimenti motivati necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, ad esclusione delle attività di protezione civile che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione civile, in raccordo con il Commissario.

Il comma 7 fa salvi, fino al completamento degli interventi, i compiti e le funzioni attribuiti ai Commissari straordinari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per la realizzazione degli interventi afferenti le infrastrutture di cui al comma 1, dei Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico e dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Commissario unico nazionale per la depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, qualora già nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano, altresì, fermi i compiti e le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la gestione della crisi idrica, nominati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma 1, e 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31 dicembre 2023.

La RT, in riferimento al compenso da corrispondere al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, stabilisce che lo stesso sia determinato in misura non superiore a quanto

previsto dall'art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 15, il compenso massimo è pari a 100.000 su base annua, a cui vanno aggiunti gli oneri a carico dell'Amministrazione, nell'ipotesi che la nomina del commissario decorra dal 1° maggio 2023, determina oneri nei limiti massimi di euro 77.409 per l'anno 2023 e di euro 132.700 per l'anno 2024, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In merito al comma 3 di individuazione dei compiti e delle funzioni del Commissario, la RT afferma che si tratta di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Analogamente, per la RT il comma 4, che prevede l'attribuzione di poteri sostitutivi in capo al Commissario in caso di inerzia o ritardo nella realizzazione degli interventi, e il comma 5, che attribuisce al Commissario il potere di adottare provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, hanno natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Compenso spettante al Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (comma 1)	S	C	0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1	
Compenso spettante al Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica – effetti riflessi (comma 1)	E	T/C				0,0	0,1		0,0	0,1	
Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, c. 200, della L. 190/2014 (comma 1)	S	C	-0,1	-0,1		-0,1	-0,1		-0,1	-0,1	

Al riguardo, in merito al compenso da corrispondere al Commissario straordinario, si osserva che la RT determina l'onere per il 2023, con decorrenza 1° maggio 2023, in 77.409 euro. La RT però invece di considerare 8 mesi per calcolare il compenso sembra abbia considerato 7 mesi, con ciò sottostimando il relativo onere che dovrebbe ammontare a 88.467 euro. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

In riferimento all'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Commissario e alla possibilità di adottare provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno della scarsità idrica, andrebbe assicurato che tali provvedimenti siano adottati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3, comma 6

(Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica)

Il dispositivo prevede l'istituzione di una struttura di supporto a disposizione del Commissario straordinario costituita con DPCM ad hoc e composta da un massimo di personale pari a n.12 unità, di cui n. 2 unità di livello dirigenziale non generale, reclutate in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e n.10 unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, ad esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione prevede che il suddetto personale sia posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e che, all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Per detto personale il trattamento economico verrà corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999, prevedendosi che la Struttura potrà avvalersi anche del supporto di un numero massimo di 5 esperti o consulenti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il provvedimento di nomina. È infine stabilito che la struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Infine, ai fini del sostenimento degli oneri complessivi dell'organismo, la norma autorizzata la spesa di 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze di spesa indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La RT conferma che la disposizione prevede l'istituzione di una struttura di missione, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, a supporto del Commissario di cui al comma 1, che cessa alla scadenza dell'incarico commissariale. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di euro 873.591 per l'anno 2023 e di euro 1.497.584 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nella sottostante tabella è indicato il dettaglio dei relativi oneri di personale.

	Costo unitario	N. unità	Onere 2024	Rateo 2023 (7/12)
Dirigente II fascia	176.577	2	353.154	206.007
Funzionario	89.443	10	894.430	521.751
Esperto	50.000	5	250.000	145.833
Totale			1.497.584	873.591

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Descrizione	e/s	nat.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Personale della struttura a supporto del Commissario straordinario	S	C	0,7	1,2		0,7	1,2		0,7	1,2	
Personale della struttura a supporto del Commissario straordinario	E	T/C				0,4	0,6		0,4	0,6	
Spesa per esperti e consulenti della struttura a supporto del Commissario straordinario	S	C	0,1	0,3		0,1	0,3		0,1	0,3	
Riduzione fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-0,9	-1,5		-0,9	-1,5		-0,9	-1,5	

Al riguardo preliminarmente all'esame dei profili di stretta quantificazione, va evidenziato che l'onere complessivo stimato dalla RT per la determinazione della autorizzazione di spesa prevista per il 2023 e il 2024, da intendersi come limite massimo per le relative annualità, presenta significativi margini di modulabilità assicurati dalla circostanza che le relative platee sono indicate come limite massimo di unità (fino a 12 unità per il personale comandato e fino a 5 unità per la platea dei consulenti) e che il compenso previsto per i consulenti non potrà essere comunque superiore ai 50.000 euro annui. Ciò che, evidentemente, rende del tutto compatibile la natura giuridica degli oneri correlati alla tipologia di spesa – in massima parte riconducibile alla fattispecie degli oneri “inderogabili” di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità – con un meccanismo di limite massimo.

In tal senso, va inoltre segnalato che ai fini della salvaguardia degli effetti finanziari per l'Amministrazione di appartenenza delle unità interessate dall'attivazione delle posizioni di comando, fuori ruolo *et similia* in questione, nei termini che sono già previsti dall'ordinamento vigente, la disposizione prevede espressamente che quest'ultima è tenuta a rendere indisponibile un numero di posti nella propria dotazione organica, in misura equivalente, dal punto di vista finanziario, all'onere previsto in relazione alle unità di cui si prevede la temporanea messa a disposizione in favore della struttura di missione istituita presso la PCM.

Ad ogni modo, posto che la prevista attivazione delle posizioni di comando *et similia* prefigura di per sé la circostanza che le Amministrazioni di appartenenza dovranno fare fronte ai proprio fabbisogni di funzionamento con una platea ridotta del personale alle proprie dipendenze, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità di tali distacchi e alla copertura dei propri fabbisogni, a valere delle sole risorse umane e strumentali nella loro titolarità che sono già previste ai sensi dalla legislazione vigente. Ciò, in particolare, alla luce della circostanza che la norma in esame esclude espressamente dal novero delle Amministrazioni potenzialmente interessate dai comandi e fuori ruolo solo il personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche e quello in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Quanto al trattamento economico previsto per il personale distaccato presso la struttura di missione in parola, una ulteriore annotazione va riferita riguardo all'esplicito richiamo del comma 5-ter dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 303/1999, laddove

è stabilito che il personale dei Ministeri che sia chiamato a prestare servizio, in posizione di comando o di fuori ruolo, presso la Presidenza, mantenga comunque il trattamento economico “fondamentale” in godimento presso le amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangano a carico delle stesse, mentre per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche che sia chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza sia tenuta a provvedere, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico “fondamentale” spettante al dipendente medesimo. A tale proposito, si rammenta che il comma 12 dell'articolo 70 del T.U.P.I. prevede che in tutti i casi nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche dotate di autonomia finanziaria siano tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'Amministrazione che utilizza il personale è tenuta al rimborso all'amministrazione di appartenenza dell'onere relativo al trattamento “fondamentale”.

Inoltre, venendo alla quantificazione operata dalla RT, pur convenendo in linea di massima sulla prudenzialità dei costi unitari ivi riportati, va evidenziato che non fornisce però l'opportuna evidenziazione delle specifiche componenti e dei parametri considerati a tal fine, distintamente, in relazione alle retribuzioni annue lorde previste relativamente alle n. 2 unità di personale dirigenziale di II fascia e per le n. 10 unità di personale “non dirigenziale”, di cui peraltro non viene precisato il livello di inquadramento economico nell'ambito della CCNL dell'ex Area VI (Presidenza del Consiglio dei ministri) del personale non dirigenziale, ora divenuta Comparto autonomo della funzioni centrali¹.

Sul punto, in ciò venendo anche allo scrutinio degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, pur non avendo particolari osservazioni, si richiama il contenuto della circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.², laddove è stabilito che la RT prescrive che i dati relativi al costo unitario lordo andrebbero integrati con i prospetti di calcolo degli effetti “indotti” con l'indicazione delle aliquote applicate.

¹ I dati riportati dal conto annuale della R.G.S. da ultimo aggiornati al 2021 evidenziano una retribuzione “media” annua lorda relativamente al personale dirigenziale di II fascia di 111.858 euro annui, di cui 46.537 euro lordi di voci stipendiali e 65.321 euro lordi di voci “accessorie”. Per il personale di livello A (funzionari) la retribuzione è pari a 62.246 euro lordi annui, di cui 31.044 di componenti del t.e. “fondamentale” (voci stipendiali, tabellare, I.I.S.,13a, RIA) e 31.202 euro loro di componenti indennitarie ed “accessorie”. Le stesse voci retributive sono dettagliate in relazione al personale impiegatizio di categoria B, per un importo complessivo della retribuzione annua di 54.641 euro lordi, di cui 24.696 euro di t.e. “fondamentale” e 29.945 euro di componenti “accessorie”. Tali importi andrebbero peraltro aggiornati di un + 3,48% di aumento conseguito all'esito della tornata contrattuale 2019/2021, per cui non è stato ancora sottoscritto il contratto della Presidenza. I dati ARAN aggiornati al 2022 indicano retribuzioni medie annue lorde pari a 106.083 euro per i dirigenti di II, 61.212 euro per il personale di livello A e 53.399 euro annui per il personale di livello B. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., conto annuale al 2021, tavole sul sito del Dipartimento; ARAN, statistiche, retribuzioni annue medie nelle PA, dicembre 2022.

² Paragrafo 5.

Infine, andrebbero richieste rassicurazioni circa la prudenzialità dell'ipotesi della quantificazione degli oneri relativi all'annualità in corso limitatamente a 7 mensilità, configurandosi la piena operatività della struttura di missione a partire dal mese di giugno.

Inoltre, in considerazione della circostanza che la RT considera gli oneri relativi alle sole spese di personale, andrebbero richiesti elementi informativi anche in merito ai fabbisogni di funzionamento della struttura di missione e delle dotazioni/postazioni lavorative, da destinarsi al personale chiamato a farne parte, per cui andrebbero perlomeno acquisite documentate rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente nel bilancio della Presidenza del Consiglio, tenuto conto della salvaguardia dei risparmi di spesa specificamente previsti dalla normativa vigente in relazione alla riduzione e razionalizzazione delle strutture di Missione prevista dall'articolo 7 del decreto-legge n. 95/2012, a cui furono a suo tempo associati risparmi di spesa "a decorrere" dal 2013. Questi, pertanto, sono da ritenersi scontati ai sensi della legislazione vigente³.

A tale proposito, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità volta a garantire il non peggioramento dei saldi di finanza pubblica che va da sé dovrebbe accompagnarsi ad una RT *ad hoc* contenente l'esposizione dei dati ed elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro stabilito dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità.

Sul punto, si segnala quanto espressamente previsto dalla Direttiva per la formulazione delle previsioni di bilancio della PCM per l'anno 2023 e per il triennio 2023/2025, in cui si ribadisce la raccomandazione, peraltro già formulata per il 2022, di contenere le previsioni di spesa, con riferimento all'istituzione di nuove strutture di missione o di altri organismi "valutandone l'effettiva necessità" ivi sottolineandosi comunque l'impossibilità "di farvi fronte con le risorse ordinarie"⁴.

³ Si segnala infatti che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 95/2012 la Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta ad assicurare, attraverso il contenimento delle spese per le strutture di missione, un risparmio annuo pari a 40 milioni di euro. Tale risparmio di spesa si è ridotto da euro 40.000.000,00 ad euro a 37.871.422,00, in seguito del trasferimento, nell'esercizio finanziario 2014, delle funzioni e delle risorse per le politiche del turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle risorse finanziarie destinate all'allora CIVIT in capo al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel bilancio 2023 gli stanziamenti per le spese di funzionamento delle strutture di missione ammontano a 2.086.217,00 di euro e presentano, rispetto a quelle iniziali previste per l'esercizio finanziario 2022 (pari ad euro 1.676.342) un aumento di euro 409.875,00. L'aumento è dovuto prevalentemente all'istituzione del capitolo di spesa relativo ai compensi per esperti presso le strutture di missione per l'attuazione del PNRR. Nell'esercizio 2021 le Strutture di Missione presso la PCM (n.7 unità, per complessivi 65 dipendenti e n. 30 esperti) sono costate per sole spese di personale e per consulenze 4,19 milioni di euro. Cfr. XVI Legislatura, Nota di lettura n. 135, pagine 89-90; IPZS, Supplemento ordinario n.1 2023, Bilancio di previsione della PCM 2023/2025, pagina 6; Nota preliminare al bilancio 2023 della PCM, pagina 30, sul sito *internet* della Presidenza; Corte dei conti, SS.RR. Relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2021, Vol. II, Tomo I, Tavola I, pagina 8.

⁴ La direttiva è prevista dall'articolo 3, comma 2, del DPCM 22 novembre 2010 recante il regolamento della disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri. La direttiva, varata il 15 settembre 2022 per la costruzione delle previsioni da iscrivere nel bilancio 2023/2025, reca in tal senso una esplicita indicazione a pag. 18.

Quanto ai profili di copertura, posto che il dispositivo in esame provvede agli oneri relativi alla autorizzazione di spesa prevista per il 2023 e il 2024 a valere della dotazione del Fondo per le esigenze di spesa indifferibili prevista per le medesime annualità, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di esigenze di spesa già programmate per le medesime annualità a carico delle stesse risorse⁵.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti per la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)

Il comma 1 prevede l'applicazione delle semplificazioni previste dall'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 per gli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, alle procedure di progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali del settore idrico di cui all'articolo 1, comma 3 e comma 8, lettera b), in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento. Al contempo viene esclusa l'applicabilità ai predetti interventi delle disposizioni relative al dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Nei casi in cui, in merito ai predetti interventi, sia previsto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, si prevede che lo stesso debba essere reso entro sessanta giorni. Inoltre, i termini per l'approvazione dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del d.lgs. n. 152 del 2006 e per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 sono ridotti della metà.

Il comma 2 introduce un regime semplificato in ordine alle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA), di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 152 del 2006, per interventi di modifica, estensioni o adeguamenti tecnici delle infrastrutture idriche di cui al comma 1, attraverso la presentazione di check-list (liste di controllo di cui all'articolo 6, comma 9, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006). Nello specifico si introduce una procedura semplificata con una tempistica ridotta (pari a trenta giorni dalla presentazione dell'istanza) entro la quale l'Autorità competente è tenuta a pronunciare l'esito delle proprie valutazioni. L'esito della valutazione e la documentazione trasmessa dal proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorità competente sul proprio sito internet istituzionale. In caso di inerzia, è previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta della Cabina di regia, assegna all'autorità competente un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In via residuale, in caso di perdurante inerzia, il Presidente del Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità.

Il comma 3 affida al Commissario, sentite le regioni interessate, l'individuazione, entro il 30 giugno 2023, sulla base anche dei progetti di gestione degli invasi redatti ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, delle dighe per le quali risulta necessaria e urgente l'adozione di interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono le dighe in esame individuano le modalità idonee di gestione dei sedimenti asportati in attuazione dei suddetti interventi, nonché i siti idonei per lo stoccaggio

⁵ Il capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze presenta alla data del 14/04/2023 una disponibilità di 14,3 milioni per il 2023. Il bilancio in gestione prevede uno stanziamento di 71,3 milioni di euro annui per il triennio 2023/2025. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Bilancio di previsione dello Stato 2023/2025.

definitivo. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni del termine di cui al secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 3.

Il comma 4 dispone che all'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6.

Il comma 5, al fine di assicurare il completamento dei procedimenti di acquisizione al demanio dello Stato delle opere idrauliche la cui realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e 93 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della legge 22 marzo 1952, n. 166, anche in ipotesi di mancata adozione dei provvedimenti di espropriazione definitiva, autorizza le amministrazioni procedenti a concludere i procedimenti, in deroga all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di 180 giorni dall'avvio del procedimento.

La RT in merito ai commi 1 e 2 afferma che si tratta di disposizioni di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; anche relativamente ai commi 3 e 4 sostiene che dalle citate disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

In relazione al comma 5, che introduce un termine di conclusione dei procedimenti, con riguardo agli interventi necessari ad assicurare il completamento dell'attività amministrativa di acquisizione al demanio dello Stato dei beni patrimoniali di soggetti privati, a suo tempo occupati da enti pubblici titolari della concessione di costruzione di infrastrutture idriche di rilevante impatto territoriale, la RT chiarisce che si tratta di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si osserva che i commi 1 e 2 sono finalizzati ad accelerare e semplificare le procedure di progettazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali idrici considerati dalla norma. A tal proposito, andrebbero evidenziati gli eventuali effetti che tali misure, finalizzate a garantire una maggiore celerità di realizzo delle opere, potrebbero determinare sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli già registrati a legislazione vigente. Inoltre, attesa la riduzione delle tempistiche entro le quali le amministrazioni interessate sono chiamate a svolgere le proprie attività, andrebbe assicurato che le stesse possano provvedere a tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

In merito ai commi 3 e 4, atteso che gli interventi di rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi sono finanziati a valere su risorse previste a legislazione vigente da rimodulare ai sensi dell'articolo 1, comma 6, appare necessario, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, fornire maggiori informazioni circa il numero e la tipologia degli interventi da effettuare e la loro sostenibilità finanziaria con le risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 5

(Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi degli invasi per il contrasto alla crisi idrica)

Il comma 1 dispone che, al fine di garantire un efficiente utilizzo dei volumi degli invasi a scopo potabile, irriguo, industriale ed idroelettrico, il Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente, provveda alla regolazione dei volumi e delle portate derivati dagli invasi, nei limiti delle quote autorizzate dalle concessioni di derivazione e dagli atti adottati dalle autorità di vigilanza, in funzione dell'uso della risorsa. Per le predette attività di regolazione il Commissario acquisisce, per le dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, il parere vincolante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime sulle condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non provveda entro il predetto termine, il Commissario assegna all'amministrazione un termine per provvedere non superiore a dieci giorni.

Il comma 2 stabilisce che il Commissario, previo parere della regione territorialmente competente e sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti inerenti alla sicurezza, possa altresì autorizzare la riduzione temporanea dei volumi riservati alla laminazione delle piene, disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla sicurezza dello sbarramento o delle sponde.

Il comma 3 attribuisce al Commissario la facoltà di fissare un termine per l'effettuazione da parte dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte e delle reti idriche, nonché di interventi di miglioramento della capacità di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati a rimuovere le cause delle eventuali limitazioni di esercizio, individuati in coerenza con gli obblighi di legge o derivanti dalla concessione dalle autorità concedenti o dalle amministrazioni vigilanti sulla sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data ottemperanza a quanto disposto ai sensi del presente comma, il Commissario, sentito l'ente concedente, può attivare il procedimento di revoca della concessione per grave inadempimento degli obblighi previsti per il concessionario e può procedere all'espletamento delle procedure e delle attività finalizzate all'assegnazione della concessione.

La RT afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e dalle quali, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe confermato che il Commissario e la sua struttura (12 unità e 5 consulenti) siano in grado di provvedere alla regolazione dei volumi e delle portate degli invasi come dispone il comma 1.

Articolo 6

(Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo)

La norma integra l'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n. 380, ampliando l'elenco degli interventi che possono essere eseguiti senza la necessità di un titolo abilitativo, prevedendo, dunque, che le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato, rientrino nel regime dell'attività edilizia libera.

La RT afferma che la *ratio* sottesa alla norma è quella di liberalizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa e, in particolare, delle procedure edilizie, al

fine di fronteggiare la grave crisi idrica che sta investendo il Paese. Per la RT, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in ordine alle possibili conseguenze in termini di minor gettito correlate all'estensione dell'attività edilizia libera e delle procedure semplificate che potrebbe riflettersi in una riduzione dei versamenti (ad esempio, come imposte di bollo o diritti di segreteria) attualmente dovuti per procedere alle operazioni sostanzialmente liberalizzate dall'articolo in esame.

Articolo 7 ***(Riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo)***

Il comma 1, al fine di fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, prevede che la regione o provincia autonoma territorialmente competente autorizzino, fino al 31 dicembre 2023, il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue depurate prodotte dagli impianti di depurazione già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle prescrizioni minime di cui all'Allegato A al presente decreto.

Il comma 2 stabilisce che l'autorizzazione in esame sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano l'agenzia regionale per la protezione ambientale e l'azienda sanitaria territorialmente competenti, nonché ciascuna amministrazione interessata. Il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ogni autorizzazione, parere, concerto, nulla osta e atto di assenso necessario, comunque denominato. L'istanza di autorizzazione unica è presentata dal gestore dell'impianto di depurazione, sentiti i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue. Il termine per la conclusione del procedimento unico è pari a quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento unico, il Commissario, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e conclude il procedimento entro il termine di trenta giorni.

Il comma 3 prevede che ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/741 è predisposto dal gestore dell'impianto, in collaborazione con i responsabili del trasporto e dello stoccaggio delle acque reflue, nel rispetto di quanto previsto alla Parte B dell'Allegato A al presente decreto.

Il comma 4 dispone che le amministrazioni svolgano le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, pur se la norma prevede al comma 4 che le amministrazioni provvedano a svolgere le attività loro richieste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, si segnala che il riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo fino al 31 dicembre 2023 potrebbe incrementare le attività di quegli enti pubblici (autorità sanitarie pubbliche e autorità ambientali) tenuti al monitoraggio e al controllo della qualità delle acque. Sul punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Andrebbe inoltre confermato che i termini di 45 giorni per la conclusione del

procedimento e di 30 giorni per l'esercizio del potere sostitutivo siano compatibili con le risorse a disposizione delle amministrazioni e del Commissario. A tal fine andrebbero formulate ipotesi sul numero di richieste di autorizzazione che potranno pervenire nel periodo e quantificate le attività istruttorie necessarie.

Articolo 8

(Attuazione degli interventi di manutenzione degli invasi)

L'articolo 8 interviene sulle semplificazioni procedurali per la gestione delle terre e rocce da scavo, al fine di includere nelle attività semplificate anche la costruzione, lo scavo, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, ed il restauro e la manutenzione di opere per la realizzazione degli invasi.

Inoltre, anche i fitofarmaci rientrano tra le sostanze che le terre e rocce da scavo in questione possono contenere.

La RT afferma che dall'attuazione del presente articolo, di carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9

(Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione)

La norma modifica l'art. 127 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. n. 152/2006) – ove si disciplina la sottoposizione dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue alla normativa in materia di rifiuti – al fine di precisare che tale sottoposizione opera comunque solo alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione.

La RT afferma che la norma è finalizzata a chiarire il “perimetro” di applicazione della legislazione in materia di rifiuti ai fanghi da depurazione.

L'articolo – mediante l'integrazione dell'articolo 127, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006 – intende precisare la portata della disciplina vigente, specie con riferimento all'ambito di applicazione temporale della stessa, al fine di scongiurare interpretazioni difformi dalla *ratio* del disposto del medesimo articolo 127.

Per la RT la norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale della norma, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 10 ***(Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione)***

La norma modifica la disciplina relativa agli impianti di desalinizzazione. In particolare, con una serie di modifiche all'articolo 12 della legge n. 60 del 2022 tali impianti non sono più soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) statale ma solamente a verifica di assoggettabilità a VIA regionale, purché aventi una capacità pari o superiore a 200 litri al secondo. Per gli impianti aventi una capacità inferiore a tale soglia non viene quindi prevista la procedura di VIA.

Si ampliano le possibilità di realizzare impianti di desalinizzazione, eliminando (mediante la soppressione delle lettere b) e c) del comma 3 dell'art. 12 della L. 60/2022) due delle tre condizioni contemplate dal testo previgente e l'unica condizione per la realizzazione di impianti di desalinizzazione che residua è quindi quella della presenza di situazioni di comprovata carenza idrica e di mancanza di fonti idrico-potabili alternative economicamente sostenibili⁶.

Inoltre, vengono introdotte, nell'allegato 5 alla parte terza del Codice ambientale (che disciplina i limiti di emissione degli scarichi idrici) specifiche prescrizioni per gli scarichi di acque reflue derivanti da procedimenti di dissalazione, fissando valori limite dell'incremento di salinità.

La RT afferma che la norma è resa necessaria dall'attuale situazione di crisi idrica che vede coinvolte prevalentemente le regioni del centro-nord e richiede una rapida attuazione degli investimenti volti ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

Per quanto attiene alla risorsa idrica, l'attuale siccità rende necessario perseguire un duplice obiettivo:

1. diminuire le pressioni sulla risorsa idropotabile prelevata da falda o da acque superficiali, creando sistemi di approvvigionamento alternativi, ove ambientalmente ed economicamente sostenibili, quali i dissalatori, nonché implementare i sistemi di riuso delle acque affinate;
2. aumentare la capacità di accumulo della risorsa idrica per compensare la diminuita capacità di accumulo dei sistemi naturali, in particolare delle scorte nivali.

Per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, le aziende italiane del settore idrico sono pronte a investire circa 11 miliardi di euro nei prossimi 5 anni in serbatoi, nuovi approvvigionamenti, riutilizzo delle acque reflue, riduzione delle dispersioni e interconnessioni tra acquedotti.

La RT conclude specificando che dall'attuazione della disposizione, avente carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, stante la natura ordinamentale della disposizione, non si hanno osservazioni da formulare.

⁶ Le condizioni soppresse fanno riferimento a:

- la dimostrazione che siano stati effettuati gli opportuni interventi per ridurre significativamente le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;
- la previsione degli impianti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

Articolo 11

(Misure per l'istituzione degli Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni di scarsità idrica)

La norma integrando l'articolo 63 del d.lgs. 152 del 2006, introduce l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici (di seguito "osservatorio permanente") tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale.

Viene aggiunto l'articolo 63-bis, nel quale si precisa che l'osservatorio permanente opera sulla base degli indirizzi adottati dal Ministro dell'ambiente e dalla Conferenza istituzionale (ai sensi dell'articolo 63, commi 2 e 5), e svolge funzioni di supporto per il governo integrato delle risorse idriche, oltre a curare la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa nel distretto idrografico di riferimento (compresi il riuso delle acque reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari settori d'impiego, con riferimento alle risorse superficiali e sotterranee), allo scopo di elaborare e aggiornare il quadro conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente, anche al fine di consentire all'Autorità di bacino di esprimere pareri e formulare indirizzi per la regolamentazione dei prelievi, degli usi e delle possibili compensazioni, coerentemente con gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione distrettuale, di cui agli articoli 117 e 145, nonché con quelli della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC).

Si prevede, inoltre, un obbligo di disponibilità, in maniera continuativa e in formato aperto, dei dati e delle informazioni in possesso delle amministrazioni regionali, degli enti di governo dell'ambito, dei consorzi di bonifica, delle società di gestione del servizio idrico e degli altri soggetti competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto, all'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente.

L'osservatorio permanente assicura, anche nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di informazioni necessarie ai fini della valutazione dei livelli di severità idrica, della relativa evoluzione, dei prelievi in atto, nonché, per la definizione delle azioni emergenziali più idonee al relativo livello di severità. Qualora sia necessaria una deliberazione dello stato di emergenza nazionale, l'osservatorio permanente elabora scenari previsionali e formula proposte anche relative a temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni, sulla base dei quali il segretario generale dell'Autorità di bacino può adottare, con proprio atto, misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8.

L'osservatorio permanente è composto dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente e presieduto dal segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale. Per la partecipazione all'osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Il suddetto osservatorio può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, appartenenti ad enti, associazioni, istituti e società pubbliche, competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni dell'osservatorio. Tali esperti sono nominati con decreto del capo Dipartimento competente in materia di utilizzi idrici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si disciplina il quorum deliberativo dell'osservatorio (maggioranza dei tre quinti dei componenti con diritto di voto presenti alla seduta) e si rimanda ad apposito regolamento, approvato dalla Conferenza istituzionale permanente, la determinazione delle modalità di organizzazione e funzionamento, nonché, di cessazione dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi degli osservatori permanenti sugli utilizzi idrici presso l'Autorità di bacino distrettuale.

La RT afferma che la norma mira a determinare un rafforzamento della capacità decisionale nel governo della risorsa idrica in occasione della gestione di crisi idriche a livello distrettuale e un maggior raccordo tra gli enti competenti in materia, altresì per

quanto attiene ai flussi informativi sulle disponibilità di risorse idriche, dati e informazioni necessarie per supportare ogni eventuale decisione da assumere, anche ai fini della deliberazione dello stato di emergenza nazionale derivante da deficit idrico.

Dopo l'articolo 63 del d.lgs. n. 152 del 2006 è aggiunto l'articolo 63-*bis* con il quale si introduce espressamente l'osservatorio distrettuale permanente sugli utilizzi idrici tra gli organi dell'Autorità di bacino distrettuale, definendone le funzioni. La RT evidenzia che tali osservatori sono già esistenti e allo stato sono istituiti con Protocolli d'intesa, pertanto, la loro istituzione per norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, la RT sottolinea che la partecipazione all'osservatorio è a titolo gratuito, non determinando quindi oneri a carico della finanza pubblica. L'osservatorio permanente può essere integrato, per le sole attività istruttorie, da esperti, senza diritto di voto, nominati con decreto del Capo Dipartimento competente in materia di utilizzi idrici presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, la RT conclude affermando che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in merito all'assenza di oneri per effetto della previsione dell'istituzione degli osservatori permanenti che, come chiarito dalla RT, sono già esistenti e istituiti con Protocolli d'intesa, si evidenzia che la norma ne definisce anche le funzioni. Al fine dunque di dimostrare l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti ulteriori elementi di dettaglio circa le vigenti funzioni previste dai vari protocolli d'intesa e quelle previste dalla presente disposizione, escludendo un aggravio delle stesse o assicurando che per il loro svolgimento si possa farvi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Inoltre, atteso che la norma prevede un obbligo di disponibilità dei dati e delle informazioni in possesso di enti e amministrazioni pubbliche verso le Autorità di bacino distrettuale territorialmente competenti nonché un adeguato flusso di informazioni, necessarie ai fini della valutazione dei livelli di severità idrica, nei confronti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, andrebbe assicurato che tali flussi informativi possano avvenire nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri di adeguamento delle strutture informatiche deputate alla trasmissione dei dati in maniera continuativa.

Ancora, in riferimento alla possibilità di poter integrare l'osservatorio permanente, per le sole attività istruttorie, con esperti, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, occorre chiarire mediante quali risorse si farà fronte a tali figure professionali senza determinare onere aggiuntivi.

Articolo 12

(Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe)

Il comma 1 incrementa le sanzioni amministrative previste dall'articolo 17 del Regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in caso di utilizzo abusivo delle acque pubbliche, prevedendo, inoltre, che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate nell'anno precedente.

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 507 del 1994 innalzando il quadro sanzionatorio applicabile in caso di inadempimento degli obblighi ivi previsti per l'esercizio e la manutenzione delle dighe. Inoltre, si trasforma la sanzione amministrativa da sanzione personale in sanzione nei confronti della persona giuridica costituita dall'ente o dalla società concessionaria di derivazione o comunque gestore della diga.

La RT afferma che la disposizione introduce misure volte al rafforzamento del sistema sanzionatorio in caso di estrazione illecita di acqua, nonché modifiche alla disciplina sanzionatoria degli inadempimenti nell'ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe e che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, atteso che la norma è finalizzata al rafforzamento del sistema sanzionatorio, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 13

(Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica)

Il comma 1 stabilisce che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia approvato un piano di comunicazione nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

Il comma 2 prevede che il piano sia predisposto dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni centrali coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le parti di specifica competenza.

La RT ribadisce che la disposizione prevede la realizzazione di un "piano di comunicazione" volto ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sulla persistente situazione di crisi idrica in atto nel territorio nazionale e sulle gravi ripercussioni che tale fenomeno potrebbe determinare sul tessuto economico e sociale, nonché a garantire ai cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie sul corretto utilizzo della risorsa idrica.

Evidenzia che in considerazione della circostanza che alla realizzazione del piano si provvederà nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo per i profili di quantificazione e copertura, in linea di principio, premesso che l'elaborazione di un piano di comunicazione *ad hoc* relativo all'emergenza idrica troverà comunque attuazione nei limiti delle risorse a tal fine destinate nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, nulla da osservare.

Ad ogni modo, rammentando che la mera attestazione di neutralità contenuta in RT rispetto alla elaborazione di uno specifico "piano di comunicazione" comporterà giocoforza la valutazione dei profili di progettazione, applicativi e tecnico operativi del piano, comprensivi degli adempimenti posti a carico di altre Amministrazioni (comma 2), con conseguente stima dei relativi fabbisogni di risorse ed il reperimento dei mezzi finanziari che ivi verranno posti a copertura, nell'ambito delle sole risorse già disponibili in bilancio, tale assicurazione andrebbe fissata da una specifica clausola di invarianza inserita nel dispositivo della norma.

In proposito, richiamando quanto stabilito dal comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, tale clausola andrebbe poi accompagnata da una integrazione della RT recante l'illustrazione dei dati ed elementi che siano idonei a comprovarne l'effettiva e piena sostenibilità.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Feb 2023 [Nota di lettura n. 36](#)
A.S. 411: "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30"
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 7](#)
Legge di bilancio 2023 (**Legge n. 197/2022**) - Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi
- Mar 2023 [Nota di lettura n. 37](#)
Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE (**Atto del Governo n. 28**)
- " [Nota di lettura n. 38](#)
A.S. 564: "Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune"
- " [Elementi di documentazione n. 1](#)
Riforma del Quadro di *governance* economica dell'Unione europea
- " [Nota di lettura n. 39](#)
A.S. 591: "Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare"
- " [Nota di lettura n. 40](#)
A.S. 592: "Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 41](#)
A.S. 605: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech"
- " [Elementi di documentazione n. 2](#)
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi delle spese per missioni e programmi
- " [Nota di lettura n. 42](#)
A.S. 632: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Apr 2023 [Nota di lettura n. 43](#)
A.S. 636: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 9](#)
Documento di economia e finanza 2023 (**Doc. LVII, n. 1**)